

DECRETO N. 204

**OGGETTO: VIPP LAVORI SPECIALI IN FALLIMENTO – STIPULA ACCORDO
NON NOVATIVO – CIG 53676851CA**

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

VISTA la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni sulla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla predetta legge 28 gennaio 1994, n. 84;

VISTO il D.M. 17 luglio 2017 n. 369, che nomina il Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Mare di Sardegna;

VISTO il contratto d’appalto rep. 2204 del 19.08.201, sono stati affidati la progettazione esecutiva e la realizzazione di una Darsena Pescherecci nel Porto di Cagliari al Raggruppamento temporaneo di imprese tra l’Impresa Pietro Cidonio s.p.a. quale mandataria (60%), e la Vipp Lavori Speciali s.r.l., quale mandante (40%);

CONSIDERATO che a fronte dei lavori eseguiti Vipp Lavori Speciali s.r.l. ha emesso fattura n. 9 del 14.11.2017 scaduta il 31.1.2018 di euro 93.147,57;

CONSIDERATO che l’Autorità, ex art 118 D. lgs 163/06, ha sospeso il pagamento della predetta fattura per la mancata presentazione delle fatture quietanzate

CONSIDERATO che l’Autorità, stante l’inerzia dell’appaltatore, con le note prott. nn. 9348/18 e 14762/18, aveva comunicato di dover affidare ad impresa terza i lavori di ripristino dei cedimenti del blocco di ancoraggio della banchina, stimando i relativi costi in euro 17.324,00, di cui euro 6.929,60 da addebitare al Fallimento;

PRESO ATTO che in data 2.8.2019 il Tribunale di Verona ha dichiarato il Fallimento della Vipp Lavori Speciali (n. 147/2019);



VISTA la nota prot. 3298, in data 11.02.2020 con cui il Fallimento della mandante ha chiesto la liquidazione della fattura n. 9 del 14.11.2017 per € 93.147,57, relativa al saldo sospeso sulla base del fatto che, come previsto dalle Sezioni Unite della Corte Cassazione Civile (sentenza n. 5685/2020) la sospensione dei pagamenti ex art.118 d .lgs. n.163/2006 (come nella fattispecie concreta in esame) opera per imprese *in bonis*, mentre va rispettata la *par condicio creditorum* dopo il fallimento;

VISTE le note prott. nn. 8761 e 9259 rispettivamente del 30.04.2020 e del 08.05.2020, con cui la scrivente ha rappresentato che il pagamento era stato sospeso ex art. 118 d.lgs. 163/2006, la necessità di decurtare l'importo dei lavori non effettuati dall'appaltatore come da corrispondenza allegata alla nota medesima ed il fatto di non aver avuto comunicazione dell'avvenuto fallimento;


VISTA la nota prot. 9430 del 12.05.2019, con cui il Fallimento, nell'accettare tale decurtazione, non potendo emettere nota di credito, ha chiesto di definire la controversia mediante la stipula di un accordo non novativo da sottoporre agli organi della procedura fallimentare che, in ragione della precedente ricostruzione;

CONSIDERATO che il predetto accordo non costituisce un nuovo impegno economico ma, in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata, pone fine alla sospensione dei pagamenti ex art 118 d.lgs 163/06 e consente il recupero, per la quota parte della mandante, dei lavori non effettuati;

VISTA la nota prot. n. 9513 del 13.05.2020, con cui la scrivente ha chiesto all'Avvocatura il necessario N.O. alla trasformazione in atto definitivo della bozza di accordo predisposta;

VISTA la nota prot. n. 17537 del 25/5/2020 con cui l'Avvocatura, nel condividere le valutazioni espresse dall'Ente, ha espresso parere favorevole alla stipula dell'accordo;

CONSIDERATO che il Fallimento è stato autorizzato alla sottoscrizione della presente transazione in data 15/5/2020;



DECRETA

Di stipulare l'accordo approvato dall'Avvocatura distrettuale e, pertanto, di provvedere al pagamento della fattura n. 9 del 14.11.2017, decurtando dall'importo di € 93.147,57 la quota dei lavori non svolti pari ad euro 6.929,60.

La risultante somma onnicomprensiva di **86.217,97** sarà corrisposta mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Vipp Lavori Speciali Srl in fallimento acceso presso Banco BPM (IT 74M0503411734000000011547).

La succitata spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento di cui al Decreto n.84 del 19/05/2016 di approvazione della perizia suppletiva e di variante, alla voce "lavori".

Cagliari, 09.06.2020

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

II PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo DEIANA

Uff. contenzioso
Dott. Ivan Doglio